

**Ordinanza del DEFR
concernente l'ordinanza sulla promozione della ricerca e
dell'innovazione
(O-LPRI-DEFR)**

del 9 dicembre 2013 (Stato 1° novembre 2016)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visti gli articoli 9, 19, 20 capoverso 3, 42 capoverso 3 e 52 capoverso 5
dell'ordinanza del 29 novembre 2013¹ sulla promozione della ricerca e
dell'innovazione (O-LPRI);
visto l'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 29 novembre 2013² sulle
misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro
dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione,
ordina:*

**Capitolo 1: Programmi di promozione
Sezione 1: Programmi nazionali di ricerca**

Art. 1 Proposte di programmi nazionali di ricerca

¹ Le proposte di programmi nazionali di ricerca (PNR) devono essere presentate alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sotto forma di schizzi.

² Gli schizzi illustrano gli scopi principali della proposta tematica e la motivano, segnatamente in riferimento agli obiettivi del PNR.

³ Gli altri requisiti sono pubblicati sul sito della SEFRI³ al momento della messa a concorso per la selezione delle proposte.

⁴ La SEFRI informa periodicamente le cerchie interessate sulle selezioni in corso e su quelle future. Il termine per la presentazione di nuove proposte per la selezione in corso è pubblicato sul sito della SEFRI.

⁵ Una nuova selezione sarà avviata soltanto una volta conclusa quella precedente. Una selezione è considerata conclusa quando il Consiglio federale ha preso una decisione in merito alla realizzazione di nuovi PNR.

RU 2013 4619

¹ RS 420.11

² [RU 2013 4639, 2014 465. RU 2014 2979 art. 18]. Ora: visto l'art. 17 cpv. 2 de l'O del 12 set. 2014 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (RS 420.126).

³ www.sefri.admin.ch

Art. 2 Selezione delle proposte presentate, proposte di programma della SEFRI

¹ Per ogni selezione la SEFRI predispone un elenco delle priorità delle proposte tematiche. Su questa base elabora, a titolo indicativo, cinque brevi proposte di programma.

² Ogni proposta di programma illustra:

- a. le questioni e le problematiche prioritarie sulle quali ci si aspetta dalla scienza un contributo utile per la pratica (mandato di ricerca);
- b. gli aspetti principali quali la struttura del programma, la ponderazione delle questioni e delle problematiche da affrontare, il quadro finanziario e il calendario previsti.

Art. 3 Studio di fattibilità del FNS⁴

¹ Il Fondo nazionale svizzero (FNS) verifica la fattibilità delle proposte di programma, segnatamente:

- a. se la scienza può fornire un contributo rilevante e orientato alla pratica per la risoluzione delle problematiche;
- b. qual è il potenziale di ricerca disponibile o attivabile in Svizzera;
- c. se il tema è già stato studiato nel contesto nazionale o internazionale;
- d. se lo strumento dei PNR nel suo complesso si presta ad essere elaborato in considerazione del quadro finanziario e del calendario previsti.

² ...⁵

³ Se dalla verifica della fattibilità emerge che una proposta di programma non è idonea a uno studio scientifico nel quadro di un PNR, il FNS presenta alla SEFRI un breve rapporto in cui illustra la situazione.

⁴ In base al rapporto la SEFRI decide se la proposta di programma deve essere respinta o presentata in una forma diversa.

Art. 4⁶ Esame dei concetti di programma da parte dei servizi federali e di altre cerchie

¹ Nel valutare i concetti di programma i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico considerano segnatamente i progetti di ricerca in base agli ambiti politici e verificano se i programmi proposti possono contribuire ad assolvere compiti della Confederazione.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR dell'11 ott. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567).

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DEFR dell'11 ott. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR dell'11 ott. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567).

² La SEFRI può chiedere il parere delle cerchie interessate a livello politico e sociale, segnatamente dei Cantoni, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di categoria. Il numero degli enti consultati si basa sui requisiti dei concetti di programma.

Art. 5⁷ Termini

¹ Il FNS allestisce uno studio di fattibilità entro al massimo tre mesi.

² Una volta disponibili gli studi di fattibilità, il termine per l'elaborazione dei concetti di programma da parte del FNS è di sei – nove mesi. In singoli casi, la SEFRI stabilisce il termine esatto d'intesa con il FNS.

³ Dopo la decisione del Consiglio federale il FNS sottopone per approvazione alla SEFRI la documentazione del bando di concorso entro quattro mesi.

Art. 6 Verifica dell'efficacia

¹ La verifica dell'efficacia dei PNR serve ad appurare, dal punto di vista della Confederazione in quanto committente, se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e assolti i compiti stabiliti, come è stata impostata l'armonizzazione con altre misure di promozione simili e in quale forma i risultati della ricerca sono applicati rispetto alle esigenze della società e della politica.

² La SEFRI decide caso per caso i programmi da valutare e gli aspetti da considerare nella valutazione.

³ Può conferire mandati d'esame al Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI).

Sezione 2: Poli di ricerca nazionali

Art. 7 Bando di concorso

¹ Quando è bandito un concorso per nuovi poli di ricerca nazionali (PRN) la SEFRI comunica alle cerchie interessate:

- a. le disposizioni generali e specifiche della Confederazione;
- b. il quadro finanziario generale, la durata e il numero massimo di PRN che possono essere approvati nell'ambito del rispettivo bando;
- c. la procedura con le relative scadenze e le competenze attribuite nella procedura di selezione e di decisione;
- d. i requisiti formali e materiali per la presentazione degli schizzi e delle domande di PRN, in particolare la lettera ufficiale che attesta il finanziamento delle istituzioni ospitanti coinvolte; e

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR dell'11 ott. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567).

e. i criteri di selezione.

² I bandi di concorso sono pubblicati periodicamente su mandato della SEFRI.

Art. 8 Criteri di selezione

¹ Per l'esame scientifico e strutturale dei progetti il FNS applica principalmente i seguenti criteri:

- a. la rilevanza strategica del tema per il sistema della ricerca svizzero;
- b. la qualità scientifica dell'insieme del progetto di ricerca e dei sottoprogetti, compreso il potenziale d'incremento dell'interdisciplinarietà, di nuovi approcci e metodi scientifici all'interno delle discipline o la collaborazione in nuovi ambiti di ricerca;
- c. la massa critica e il valore aggiunto del PRN rispetto alla somma dei singoli progetti;
- d. la plausibilità di obiettivi e misure riguardo al trasferimento di sapere e di tecnologie e alla promozione delle nuove leve e delle donne;
- e. l'idoneità scientifica dei partecipanti principali;
- f. la qualità della gestione del PRN e l'idoneità del responsabile del PRN;
- g. l'adeguatezza del finanziamento richiesto e la dotazione dei fondi di terzi;
- h. l'idoneità delle istituzioni ospitanti.

² Nell'esame dei progetti sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria, con particolare riguardo alla sostenibilità strutturale, la SEFRI applica principalmente i seguenti criteri:

- a. il supporto ai centri di competenza nella pianificazione strategica delle istituzioni ospitanti;
- b. la ripartizione dei compiti e il coordinamento nel settore universitario;
- c. l'inclusione del PNR nella ripartizione regionale e nazionale dei centri di competenza secondo gli obiettivi del programma dei PRN;
- d. la conformità con gli obiettivi della politica della Confederazione in materia di ricerca;
- e. l'inclusione nei progetti di cooperazione internazionali e gli sforzi di cooperazione compiuti dalla Svizzera sul piano istituzionale.

Art. 9 Procedura per gli schizzi

¹ I potenziali responsabili di un PRN devono presentare al FNS gli schizzi di PRN conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di concorso.

² Il FNS informa la SEFRI degli schizzi presentati entro i termini.

³ Effettua la valutazione scientifica e strutturale in base ai criteri stabiliti nell'articolo 8 e secondo le procedure previste dal rispettivo bando di concorso.

⁴ Organizza un incontro tra la SEFRI, il FNS e le istituzioni ospitanti per discutere gli aspetti strutturali.

⁵ Comunica l'esito della valutazione ai potenziali responsabili di un PRN.

Art. 10 Procedura per le domande

¹ Per poter presentare la domanda è necessario aver inviato lo schizzo.

² Le domande di PRN devono essere presentate al FNS dai potenziali responsabili di un PRN.

³ Il FNS effettua la valutazione scientifica e strutturale in base ai criteri stabiliti nell'articolo 8 e secondo le procedure previste dal rispettivo bando di concorso.

⁴ Dopo l'esame scientifico e strutturale il FNS sottopone alla SEFRI una proposta motivata con una selezione di PRN di cui raccomanda la realizzazione (short list).

⁵ A sua volta, la SEFRI sottopone al DEFR una proposta motivata in cui presenta i PRN di cui raccomanda la realizzazione.

Art. 11 Valutazione

¹ Se il FNS propone di interrompere un PRN, la SEFRI può incaricare il CSSI di valutare il PRN interessato ai fini di una decisione.

² La valutazione di singoli PRN in scadenza o già conclusi deve accertare, nell'interesse dello sviluppo del sistema universitario e della ricerca svizzero, se il PRN ha raggiunto l'obiettivo della sostenibilità strutturale nel contesto nazionale.

³ Nell'ambito delle valutazioni la SEFRI può conferire mandati al CSSI.

Capitolo 2: Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale

Art. 12 Procedura d'esame e decisione

¹ Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo.

² Per la valutazione delle domande la SEFRI consulta il CSSI.

³ Presenta una proposta al DEFR.

⁴ Comunica ai richiedenti le decisioni del DEFR.

Art. 13 Modalità di finanziamento

¹ Il sussidio federale è concesso al massimo per la durata di un periodo ERI.

² Per il rinnovo del sussidio si applica l'articolo 12 capoverso 1.

³ La SEFRI verifica ogni anno l'adempimento delle condizioni per i sussidi federali concessi.

⁴ Se nell'ultimo anno del periodo ERI la SEFRI constata che il sussidio federale supera il 50 per cento dell'onere complessivo o del finanziamento di base, dispone la riduzione del sussidio. La riduzione è effettuata con il versamento dell'ultima rata.

⁵ Qualora vengano meno condizioni importanti per il diritto ai sussidi il DEFR può, su proposta della SEFRI, sospendere o interrompere il finanziamento durante il periodo ERI in corso.

Art. 14 Rapporti

¹ Sulla base dei rapporti d'attività annuali e dei rapporti annuali degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione della Confederazione all'onere complessivo o al finanziamento di base. Le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro.

² In un rapporto separato all'indirizzo della SEFRI i centri di competenza per la tecnologia illustrano:

- a. le start-up che hanno fondato o quelle che hanno contribuito a fondare;
- b. la motivazione delle loro attività secondo la lettera a; e
- c. eventuali partecipazioni a start-up secondo la lettera a.

Capitolo 3: Cooperazione internazionale

Sezione 1: Competenza di concludere trattati e dichiarazioni d'intenti

Art. 15

¹ La SEFRI è autorizzata, nell'ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di diritto speciale.

² La SEFRI è autorizzata, nell'ambito delle competenze secondo il capoverso 1, a concludere dichiarazioni d'intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, segnatamente nell'ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST).

Sezione 2: Cooperazione scientifica bilaterale al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali

Art. 16 Procedura

¹ Un comitato direttivo nazionale può essere competente per diversi Paesi o regioni prioritari.

² La SEFRI stabilisce i rappresentanti all'interno dei comitati direttivi. Il rappresentante della SEFRI assume la presidenza.

³ Nell'ambito della messa a concorso dei progetti di ricerca comuni secondo l'articolo 52 capoverso 3 O-LPRI il FNS rende note le modalità di presentazione della domanda.

⁴ Il FNS comunica ai responsabili di progetto le decisioni concernenti l'approvazione o il rifiuto delle domande. La procedura si basa sulle direttive del FNS.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 4 luglio 2001⁹ sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell'ambito della formazione e della scienza è abrogata.

² Le seguenti direttive del DEFR sono abrogate:

1. Direttive del 28 giugno 2000 sulla procedura di selezione dei programmi nazionali di ricerca e dei poli di ricerca nazionali secondo l'articolo 6 capoverso 2 della legge sulla ricerca;
2. Direttive del 16 marzo 1987 concernenti i sussidi secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c della legge sulla ricerca.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

⁹ [RU 2001 1818, 2004 4873]

